



COMUNE DI CATANIA

Categoria.....
 Classe.....
 Fascicolo.....
 Deliberazione N. **30**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – Determinazione misura delle aliquote e detrazione di imposta per l'anno 2012.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BILANCIO 201.....Competenze.....

Cap.....Art.....Spese per.....

Somma stanziata	€.
Aggiunta per storni	€.
Dedotta per storni	€.
Impegni assunti	€.
Fondo disponibile	€.

Visto ed iscritto a N.

de.....Cap.....Art.....nel.....

partitario uscita di competenza l'impegno di €.....

Visto per l'impegno di spesa e per la regolarità contabile

Addi, 13/08 2012

IL RAGIONIERE GENERALE

DIREZIONE :

PROT. N. 902 del 21 febbraio 2012

Il Compilatore.....

Il Direttore.....

L'Assessore.....

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 86098 Reg. M. D. del 12 MAR. 2012


Visto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio il giorno

Catania li.....


IL SEGRETARIO GENERALE



L'anno duemiladodici il giorno 07 del mese di agosto, alle ore 19.54 nell'apposita sala del Palazzo di città, si è riunito, in seduta di prosecuzione, il Consiglio Comunale di Catania. Al momento della votazione del presente atto presiede il Presidente Marco Consoli, e sono presenti i Sigg.ri Consiglieri:

1	BALSAMO L.	NO	2	BARRESI A.	SI
3	BELLAVIA G.	SI	4	BONICA A.	SI
5	BOTTINO M.	SI	6	CALANNA A.	NO
7	CASTELLI V.	SI	8	CASTORINA	SI
9	CIMINO S.	SI	10	CONDORELLI S.	SI
11	CONSOLI M.	SI	12	CORRADI A.	NO
13	CURIA B.	NO	14	D'AGATA R.	SI
15	DAIDONE L.	SI	16	D'AVOLA G.	SI
17	DI SALVO S.	NO	18	GELSOMINO R.	NO
19	GIUFFRIDA F.	SI	20	GIUSTOLISI C.	SI
21	LA ROSA D.	NO	22	LA ROSA E.	NO
23	LI VOLSI V.	SI	24	LO PRESTI G.	SI
25	MARCO E.	NO	26	MARLETTA G.	SI
27	MESSINA A.	SI	28	MESSINA M.	SI
29	MIRENDA M.	SI	30	MONTEMAGNO F.	NO
31	MUSUMECI S.	NO	32	NAVARRIA F.	SI
33	NICOTRA C.	NO	34	PARISI V.	NO
35	PORTO A.	SI	36	RACITI F.	SI
37	SANTAGATI C.	SI	38	SCIUTO A.	SI
39	SOFIA C.	NO	40	SUDANO V.	SI
41	TRICHINI F.	SI	42	TRINGALE A.	SI
43	TROVATO R.	SI	44	ZAMMATARO M.	SI
45	ZAPPALA' L.	NO			

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Gaspare Nicotri.



Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – Determinazione misura delle aliquote e detrazione di imposta per l'anno 2012.

Il sottoscritto dott. Giorgio Santonocito Direttore della Direzione Ragioneria Generale sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

- Visto il D.Lgs. 14/03/2011 n.23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;
- Visto il D.L. n. 201 del 06/12/2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.284 del 06/12/2011 suppl. ord. N. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;
- Visto altresì il D.L. 30/12/1992 n. 504, istituivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- Visto il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, ed in particolare l'art.52 nonché l'art.59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;
- Rilevato come occorre pertanto determinarsi sulle aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;
- Rilevato che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa “quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, intese, “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”;
- Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all'art. 13 comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;
- Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n.201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- Ritenuto:

al fine di assicurare i complessivi equilibri di bilancio – tenuto conto della nuova previsione normativa così come sinteticamente sopra richiamata e, segnatamente delle detrazioni per l'abitazione principale, figli a carico, dell'aliquota da riconoscere allo Stato, in contro partita al venir meno del finanziamento dello Stato e dal correlato moltiplicatore a cui assoggettare le rendite, nonché delle riduzioni dei trasferimenti statali e regionali attese – di dover rideterminare le nuove aliquote equivalenti nella misura sotto riportata;

ALIQUTA ORDINARIA NELLA MISURA DEL	10,60%
------------------------------------	--------

esclusione delle fattispecie qui sotto riportate:

1	<p>Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate.</p> <p>Detta aliquota si applica anche a:</p> <p>a) La ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta;</p> <p>b) Le unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione.</p>	0,60%
2	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni alla legge 26.02.1994 n. 133	0,2%
3	Fabbricati rurali a destinazione abitativa	0,60%
4	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986	10,60%

- Preso atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n.201 del 06/12/2011, come sopra convertito;
- Dato atto che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
 - d) 60 (elevato a 65 dall'1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi

dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari 110.

- Ritenuto, altresì, stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come sopra indicate, detrazione spettante per le fattispecie elencate al punto 1) e alle lettere a) e b);
- Dato atto che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;
- Rilevato che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10 dello stesso D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- Atteso altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- Precisato che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;
- Ritenuto, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria alla definizione di "abitazione principale", disporre, stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione di imposta) previsto per le fattispecie di cui alla lett. a) (ex casa coniugale separato/divorziato) e alla lett. b) (unità immobiliare posseduta da anziani e disabili) la presentazione di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, comunicazioni da far pervenire al Comune entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione Imposta Municipale Propria dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine verrà applicata la sanzione di Euro 51,00 di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno che stabilisce il differimento al 31/03/2012 per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

Visti:

- il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- l'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la Legge 23 dicembre 1998 n. 448;
- la Legge 23 dicembre 1999 n. 488;
- la Legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- il D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito con modificazioni nella Legge 28 febbraio 2001 n. 26;
- il D.Lgs n. 203/2005
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- lo Statuto dell'Ente.

DELIBERA

Di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione ai fini dell'imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2012:

ALIQUOTA ORDINARIA NELLA MISURA DEL	10,60%
--	---------------

Ad esclusione delle fattispecie qui sotto riportate:

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate.	0,60%
----	---	--------------

a)	<p>Detta aliquota si applica anche a:</p> <p>La ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta;</p> <p>Le unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione.</p>	
2)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni alla legge 26.02.1994 n. 133	0,2%
3)	Fabbricati rurali a destinazione abitativa	0,60%
4)	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986	10,60%

- Di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n.201 del 06/12/2011, come sopra convertito;
- Di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come in premessa indicate, detrazione spettante per le fattispecie elencate al punto 1) e alle lettere a) e b);
- Di stabilire che per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari 110.

Di dare atto altresì:

- che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;
- che la suindicata detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;
- che per abitazione principale, intesa dal legislatore è "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"; e le pertinenze della stessa, "sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”;

- di stabilire, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria alla definizione di “abitazione principale”, disporre, stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione di imposta) previsto per le fattispecie di cui alla lett. a) (ex casa coniugale separato/divorziato) e alla lett. b) (unità immobiliare posseduta da anziani e disabili) la presentazione di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, comunicazioni da far pervenire al Comune entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione Imposta Municipale Propria dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine verrà applicata la sanzione di Euro 51,00 di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992;
- di dare atto che la somma di spettanza di questo Comune, secondo quanto previsto dal citato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, derivante dall'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, verrà inoltrata all'apposito capitolo dell'esercizio 2012;
- di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- di provvedere, altresì, ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 dello stesso D.L. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione.

Il Direttore
(Dott. Giorgio Santonocito)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 902 del 21.01.2012

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – Determinazione misura delle aliquote e detrazione di imposta per l'anno 2012.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale ;
- per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art.12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione, indicata in premessa, per farla propria.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 – 2° comma – della L.R. n. 44/91, con voti unanimi e palesi.



DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE

UFFICIO

Prot. N. del Cod.

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -
Determinazione misura delle aliquote e
detrazione di imposta per l'anno 2012.

Il Responsabile riferisce e propone

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Visto per la Direzione Proponente

L'Assessore
[Handwritten signature]

Parere di regolarità tecnica

.....
.....
.....

Catania, li

Il Direttore
(Dott. Giorgio Santonocito)

Parere di regolarità contabile

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Catania, li

Il Direttore
(Dott. Giorgio Santonocito)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la superiore proposta di deliberazione;
Considerato che l'Amministrazione ha presentato il seguente emendamento sul quale sono stati espressi favorevolmente i pareri di regolarità tecnica e contabile e che, pertanto, costituisce parte integrante della proposta:

EMENDAMENTO PRESENTATO DALL'AMMINISTRAZIONE

Premesso che in data 21/02/2012 è stata predisposta la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, prot. n. 902;
Premesso che con circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012 sono stati chiariti alcuni aspetti circa le modalità applicative dell'IMU. Considerato che il D.L. n. 16/2012 come convertito con L. n. 44 del 26/04/2012 ha introdotto alcune innovazioni nella normativa dell'IMU ed in particolare ha introdotto nuove disposizioni riguardanti gli immobili degli ex coniugi.

Inoltre relativamente agli immobili di anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero ha previsto che i comuni con norma regolamentare possono estendere il trattamento previsto per l'abitazione principale.

Rilevato che la predetta circolare ha chiarito che i Comuni possono modificare, in aumento o diminuzione, le aliquote differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva sia all'interno del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie.

Considerato, altresì, che il Ministero delle Finanze ha pubblicato nel proprio sito, in via definitiva, una stima dei trasferimenti statali spettanti ai Comuni, nonché una previsione ad aliquote base, calcolata sui valori catastali in possesso, del gettito IMU atteso dai Comuni.

Tutto ciò premesso l'Amministrazione al fine di alleviare il carico tributario per le abitazioni principali ad esclusione delle categorie catastali A1 (abitazione signorile), A7 (villino), A8 (ville) e A9 (castelli etc.).

Propone il seguente emendamento:

sostituire sia nella parte motiva che in quella deliberativa la sotto riportata tabella delle aliquote:

ALIQUTA ORDINARIA NELLA MISURA DEL	10,60%
------------------------------------	--------

Ad esclusione delle fattispecie qui sotto riportate:

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate. Detta aliquota si applica anche a:	0,60%
a)	La ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta;	
b)	Le unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione.	
	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge	0,2%

2)	30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni alla legge 26.02.1994 n. 133	
3)	Fabbricati rurali a destinazione abitativa	0,60%
4)	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986	10,60%

Con la seguente:

ALIQUOTA ORDINARIA NELLA MISURA DEL		1,06%
Ad esclusione delle fattispecie qui sotto riportate:		
1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze per le categorie A01, A07, A08 e A09	0,60%
2)	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze per le categorie A02, A03	0,55%
3)	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze per le categorie A04, A05, A06	0,40%
4)	Ai fabbricati rurali a destinazione abitativa	si applicano le aliquote sopra riportate in base alla categoria catastale di appartenenza
5)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni alla legge 26.02.1994 n. 133	0,20%
6)	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986	1,06%

Sostituire nella parte motiva e in quella deliberativa:

- Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari 110.

Con:

- Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari 110.

Cassare nella parte motiva al capoverso: "Ritenuto, altresì, stabilire nella misura di Euro 200,00 Le parole "detrazione spettante per le fattispecie elencate al punto 1) e alle lettere a) e b)";

Cassare nella parte deliberativa al capoverso: "Di stabilire nella misura di Euro 200,00 Le parole "detrazione spettante per le fattispecie elencate al punto 1) e alle lettere a) e b)";

Cassare nella parte motiva il seguente capoverso:

"Ritenuto, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria alla definizione di "abitazione principale", disporre, stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione di imposta) previsto per le fattispecie di cui alla lett. a) (ex casa coniugale separato/divorziato) e alla lett. b) (unità immobiliare posseduta da anziani e disabili) la presentazione di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, comunicazioni da far pervenire al Comune entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione Imposta Municipale Propria dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine verrà applicata la sanzione di Euro 51,00 di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992;"

Cassare nella parte deliberativa il seguente capoverso:

"di stabilire, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria alla definizione di "abitazione principale", disporre, stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione di imposta) previsto per le fattispecie di cui alla lett. a) (ex casa coniugale separato/divorziato) e alla lett. b) (unità immobiliare posseduta da anziani e disabili) la presentazione di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, comunicazioni da far pervenire al Comune entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione Imposta Municipale Propria dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine verrà applicata la sanzione di Euro 51,00 di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992;"

Pertanto la proposta risulta così come di seguito trascritta:

- Visto il D.Lgs. 14/03/2011 n.23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;
- Visto il D.L. n. 201 del 06/12/2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.284 del 06/12/2011 suppl. ord. N. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;
- Visto altresì il D.L. 30/12/1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- Visto il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, ed in particolare l'art.52 nonché l'art.59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;
- Rilevato come occorre pertanto determinarsi sulle aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;
- Rilevato che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa "quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente", comprese le pertinenze della stessa, intese, "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";
- Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all'art. 13 comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;
- Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n.201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- Ritenuto:

al fine di assicurare i complessivi equilibri di bilancio – tenuto conto della nuova previsione normativa così come sinteticamente sopra richiamata e, segnatamente delle detrazioni per l'abitazione principale, figli a carico, dell'aliquota da riconoscere allo Stato, in contro partita al venir meno del finanziamento dello Stato e dal correlato moltiplicatore a cui assoggettare le rendite, nonché delle riduzioni dei trasferimenti statali e regionali attese – di dover rideterminare le nuove aliquote equivalenti nella misura sotto riportata;

ALIQUOTA ORDINARIA NELLA MISURA DEL		1,06%
Ad esclusione delle fattispecie qui sotto riportate:		
1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze per le categorie A01, A07, A08 e A09	0,60%
2)	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze per le categorie A02, A03	0,55%
3)	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze per le categorie A04, A05, A06	0,40%
4)	Ai fabbricati rurali a destinazione abitativa	si applicano le aliquote sopra riportate in base alla categoria catastale di appartenenza
5)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni alla legge 26.02.1994 n. 133	0,20%
6)	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986	1,06%

- Preso atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n.201 del 06/12/2011, come sopra convertito;
- Dato atto che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
 - d) 60 (elevato a 65 dall'1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari 110.
- Ritenuto, altresì, stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come sopra indicate;

- Dato atto che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;
- Rilevato che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10 dello stesso D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- Atteso altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- Precisato che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno che stabilisce il differimento al 31/03/2012 per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

Visti:

- il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- l'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la Legge 23 dicembre 1998 n. 448;
- la Legge 23 dicembre 1999 n. 488;
- la Legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- il D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito con modificazioni nella Legge 28 febbraio 2001 n. 26;
- il D.Lgs n. 203/2005
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- lo Statuto dell'Ente.

DELIBERA

Di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione ai fini dell'imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2012:

ALIQUOTA ORDINARIA NELLA MISURA DEL		1,06%
Ad esclusione delle fattispecie qui sotto riportate:		
1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze per le categorie A01, A07, A08 e A09	0,60%
2)	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze per le categorie A02, A03	0,55%
3)	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze per le categorie A04, A05, A06	0,40%
4)	Ai fabbricati rurali a destinazione abitativa	si applicano le aliquote sopra riportate in base alla categoria catastale di appartenenza
5)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni alla legge 26.02.1994 n. 133	0,20%
6)	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986	1,06%

- Di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n.201 del 06/12/2011, come sopra convertito;
- Di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze;
- Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari 110.

Di dare atto altresì:

- che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;
- che la suindicata detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;
- che per abitazione principale, intesa dal legislatore è "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"; e le pertinenze della stessa, "sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella

- 7
- misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";
- di dare atto che la somma di spettanza di questo Comune, secondo quanto previsto dal citato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, derivante dall'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, verrà inoltrata all'apposito capitolo dell'esercizio 2012;
 - di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - di provvedere, altresì, ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 dello stesso D.L. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione.

Rilevato inoltre, che sono stati presentati altri sub-emendamenti ed un emendamento, votati e non approvati;

Considerato, altresì, che è stato presentato il seguente sub-emendamento all'emendamento dell'Amministrazione, sul quale è stato espresso parere di regolarità tecnica favorevole e parere di regolarità contabile contrario:

SUB-EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
A FIRMA DEL CONSIGLIERE D'AGATA

Aggiungere a pag. 4 il numero 7 con la seguente dicitura:

7) per gli immobili locati a canone concordato viene fissata l'aliquota dello 0,96 per cento

Posto in votazione dal Presidente Marco Consoli, espressa in forma palese mediante impianto elettronico: consiglieri presenti n. 26 (Barresi, Bellavia, Bonica, Bottino, Castelli, Castorina, Cimino, Condorelli, Consoli, D'Agata, Daidone, Giuffrida, Li Volsi, Lo Presti, Marletta, Messina A, Mirenda, Navarria, Porto, Raciti, Santagati, Sciuto, Sudano, Tringale, Trovato, Zammataro).

Votanti 25, favorevoli 25, contrari 0, astenuti 1 (Daidone).

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

Posta, infine, in votazione, dal Presidente Marco Consoli, la superiore proposta di deliberazione, così come emendata e sub emendata, sulla quale sono stati favorevolmente espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile, con la seguente votazione espressa in forma palese, mediante impianto elettronico: Consiglieri presenti 30, votanti 30, voti favorevoli 23, voti contrari 7, astenuti 0.

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

L'esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente.

<< Omissis >>

Redatto, letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale

IL PRESIDENTE

Il Consigliere anziano

VSTR. ANN. VD

FRANCO FRANCESCA

FRANCESCO FRANCESCA